

Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici a persone fisiche

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 27.11.2018 In vigore dal 15.01.2019

INDICE

Premessa			
Articolo 1	Oggetto e definizioni		
Articolo 2	Destinatari		
Articolo 3	Progetto di presa in carico individualizzato		
Articolo 4	Inquadramento del vantaggio economico in relazione ad altri benefici		
Articolo 5	Definizione del minimo vitale		
Articolo 6	Il baratto sociale		
Articolo 7	Tipologie di contributi e vantaggi economici		
Articolo 8	Procedura per la richiesta e la concessione di contributo economico ordinario e comunicazione dell'esito		
Articolo 9	Procedura per la richiesta e la concessione di contributi economici diretti e comunicazione dell'esito		
Articolo 10	Procedura per la richiesta e la concessione di contributi economici indiretti e comunicazione dell'esito		
Articolo 11	Valutazione della situazione economica del richiedente		
Articolo 12	Criteri di definizione della graduatoria contributi economici temporanei		
Articolo 13	Criteri di definizione della graduatoria per l'accesso dei contributi economici indiretti		
Articolo 14	Determinazione dell'entità del contributo e soglie massime erogasbili		
Articolo 15	Esclusioni		
Articolo 16	Modalità di erogazione dei contributi e vantaggi economici		
Articolo 17	Motivazioni di sospensione del contributo		
Articolo 18	Controlli		
Articolo 19	Pubblicità elenchi dei beneficiari		
Articolo 20	Accesso ai documenti amministrativi		
Articolo 21	Decorrenza e rinvii normativi		



Premessa:

Con il presente regolamento il Comune intende disciplinare la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, nell'esercizio delle proprie autonomie – nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana - ed in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con la predeterminazione dei criteri e delle modalità.

L'obiettivo dell'assistenza economica è di consentire alle persone di far fronte ai bisogni primari, facilitare un'esistenza dignitosa, favorire la permanenza nel proprio ambiente famigliare e sociale e essere da stimolo al recupero della autonomia valorizzando le competenze personali anche attraverso progetti di "baratto sociale" (cfr. Art. 6 del presente Regolamento).

Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario". Tali norme prevedono l'intervento della Repubblica e degli Enti preposti al fine di prevenire, eliminare o ridurre – tra le altre – le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Le situazioni di bisogno sono fenomeni complessi e multidimensionali per contrastare i quali è necessario attivare molteplici misure di diversa natura. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di risorse economiche quale strumento, tra gli altri, di prevenzione/contrasto delle situazioni di bisogno. Gli interventi si pongono - ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. a) della legge 328/2000 - nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. In applicazione della citata legge regionale 3/2008 le prestazioni economiche vengono previste tra i compiti attribuiti alle unità d'offerta sociali (art. 4, comma 1, lett. g) nonché tra le competenze dei comuni (art. 13, comma 1, lett. c).

Il Comune ritiene che affrontare il fenomeno del disagio economico significa:

- comprendere e contestualizzare i fattori che lo hanno originato (perdita del lavoro, separazione, vedovanza, malattie, altri eventi personali e familiari ...);
- contrastare le cause che favoriscono il permanere in situazione di povertà;
- promuovere e sostenere gli strumenti e i contesti che facilitano una fuoriuscita stabile dalla situazione di bisogno;
- coordinare le politiche sociali, strettamente intese, con le politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione e istruzione, della casa, delle pari opportunità;
- contrastare logiche e comportamenti assistenziali non finalizzati al superamento della condizione di bisogno.

La metodologia adottata dal Servizio sociale comunale per l'utilizzo dell'erogazione economica nelle forme diverse di contributo economico, parziale strumento di contrasto alle situazioni di bisogno, fa riferimento ai seguenti principi:

- **prevenzione:** intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;

- messa a sistema: coordinare, promuovere ed attivare sinergie, integrando l'erogazione economica con le azioni espresse dalle politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione ed istruzione, della casa, delle pari opportunità;
- promozione e attivazione delle risorse individuali: il cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua condizione;
- **economicità:** impedire sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato;
- uniformità ed equità: di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno. Sulla scorta dei valori e dei principi generali e metodologici sopraesposti, rimarcato che lo strumento del contributo economico è da intendersi come uno degli strumenti a disposizione per sostenere livelli di vita dignitosi dei cittadini, si individua nella figura professionale della Assistente Sociale comunale la competenza e responsabilità per la formulazione, attraverso il Progetto individualizzato (P.I.), di proposte progettuali che finalizzino l'erogazione economica.
- reciprocità: Impegno a favore della collettività.

Sulla scorta dei valori e dei principi generali e metodologici sopraesposti, rimarcato che lo strumento del contributo economico è da intendersi come uno degli strumenti a disposizione per sostenere livelli di vita dignitosi dei cittadini, si individua nella figura professionale della Assistente Sociale comunale la competenza e responsabilità per la formulazione del Progetto individualizzato (P.I.).

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

- 1. Oggetto del presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90, è la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche.
- 2. Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto, o meno, per finalità e scopi sociali meglio definiti nel progetto di presa in carico individualizzato, nel rispetto delle normative indicate in premessa, al fine di contribuire a rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
- 3. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un servizio a domanda individuale erogato dall'ente senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto rispetto a quanto previsto dal sistema tariffario comunale, oppure la riduzione o esenzione nel pagamento di tributi locali, sulla base della specifica disciplina.
- 4. Il regolamento non si applica agli interventi dell'Amministrazione comunale per l'integrazione del pagamento delle rette per l'inserimento di cittadini in servizi diurni e/o residenziali di natura sociale o socio sanitaria, nemmeno nella forma sostitutiva al ricovero mediante erogazione diretta di denaro.

Articolo 2 – Destinatari

- 1. I beneficiari degli interventi previsti nel presente regolamento sono le persone in condizione di grave disagio economico derivante dalla mancanza o inadeguatezza del reddito necessario al soddisfacimento dei bisogni primari personali o del proprio nucleo familiare che siano:
- a) cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea stabilmente residenti nel Comune di

Sesto San Giovanni:

b) cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea in regola con le disposizioni che disciplinano il permesso di soggiorno di lunga durata stabilmente residenti nel Comune di Sesto San Giovanni.

Articolo 3 - Progetto di presa in carico individualizzato

- 1. La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico, nell'ambito della presa in carico del richiedente, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte esposte nel Progetto Individualizzato (P.I.), ossia il progetto condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento. Possono essere esclusi dall'elaborazione del P.I. gli interventi finalizzati all'erogazione di contributi temporanei o riconoscimento di vantaggi indiretti.
- 2. L'Assistente Sociale nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico è responsabile della stesura del P.I. nel quale, previa analisi della situazione socio economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la proposta di quantificazione del contributo, o vantaggio economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente secondo le disponibilità di bilancio.

Articolo 4 - Inquadramento vantaggio economico in relazione ad altri benefici

- 1. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo famigliare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo o vantaggio economico, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio, anche mediante l'accesso al Servizio di Segretariato Sociale Comunale.
- 2. L'attribuzione del contributo economico avviene sulla base dei criteri di priorità indicati all'art.
- 3. La quantificazione del contributo economico avviene sulla base dei criteri di priorità indicati all'art. 14;
- 4. L'assegnazione del contributo economico indiretto avviene sulla base dei criteri di priorità indicati all'art. 13:
- 5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere il contributo in base all'accertamento di ulteriori forme contributive che possano determinare natura reddituale indiretta, anziché di tipo assistenziale

Articolo 5 – Definizione del Minimo vitale

- 1. Per minimo vitale si intende la soglia economica al di sotto della quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
- 2. Il parametro di riferimento per determinare la soglia del minimo vitale è il trattamento pensionistico minimo erogato dall'INPS per dodici mensilità adattato, mediante la scala di equivalenza dell'ISEE, alle dimensioni del nucleo familiare.
- 3. La tabella di calcolo, con riferimento al trattamento pensionistico minimo dell'anno 2018, è la seguente:

N. componenti Nucleo	Scala di equivalenza	Minimo Vitale Valore ISE/mese	Minimo Vitale Valore ISE/anno
1	1	€ 507,42	€ 6.016,56
2	1,57	€ 796,64	€ 9.559,79
3	2,04	€ 1.035,13	€ 12.421,64
4	2,46	€ 1.248,25	€ 14.979,03
5	2,58	€ 1.309,14	€ 15.709,72

- 4. La scala di equivalenza per i nuclei familiari con oltre 5 componenti si determina maggiorando di 0,35 il coefficiente, per ogni persona aggiunta.
- 5. Il calcolo del minimo vitale si adatta automaticamente alle variazioni di importo del trattamento pensionistico minimo INPS e alle eventuali modifiche della scala di equivalenza prevista per l'ISEE.

Art. 6 - Il Baratto sociale

- 1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il "Baratto Sociale" quale forma principale di scambio e mutualità tra cittadino ed Amministrazione, traendo spunto dalla Legge 114/2014 che istituisce il Baratto Amministrativo. Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è il perseguimento di politiche sociali rivolte a persone in stato di bisogno che, a fronte di un'erogazione di contributo, "restituiscano" l'aiuto ricevuto attraverso forme di collaborazione di pubblica utilità. Alla richiesta di misure di sostegno al reddito da parte dei cittadini corrisponderà la richiesta da parte del Comune ai beneficiari degli aiuti di prendere parte ad attività di volontariato a favore della comunità.
- 2. I cittadini beneficiari del contributo saranno impegnati, nei limiti delle possibilità di ognuno, in attività di pubblico interesse concordate con gli Assistenti Sociali. In fase di valutazione della domanda oltre all'analisi della situazione di disagio, si verificherà se la condizione del soggetto richiedente permette l'avvio di un progetto di Baratto sociale. L'impegno a favore della collettività sarà sancito attraverso la firma di apposito "patto" che sarà soggetto a monitoraggio mensile. L'impegno verso la collettività esercitato attraverso il baratto sociale valorizza la proattività dell'individuo e restituisce dignità ad una tipologia di intervento che per sua natura rischia essere meramente assistenziale.
- 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare la pulizia, le piccole manutenzioni, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati in accordo con i Settori Comunali interessati

- 4. Per la realizzazione dei progetti di Baratto Sociale l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni presenti sul territorio con le quali si stipulerà apposita convenzione.
- 5. La Giunta Comunale con proprio atto, adotta le misure necessarie per rendere operativo quanto indicato nel presente articolo.

Articolo 7 – Tipologie di contributi e vantaggi economici

1. Le tipologie di contributo erogabili, in applicazione al presente regolamento, sono le seguenti: a) Contributo economico ordinario, b) Contributo economico temporaneo, c) vantaggio economico indiretto.

Ogni anno la Giunta Comunale, con apposito atto, individuerà le quote da assegnare alle differenti tipologie di contributo, secondo le disponibilità di bilancio.

a) Contributo economico ordinario

Il contributo viene erogato per un periodo massimo di 6 mesi. Può essere rinnovato anche per periodi successivi e consecutivi a patto che la condizione socio economica, evidenziata dalla documentazione presentata per la valutazione della domanda di rinnovo, presenti una situazione immutata o peggiorata rispetto a quella esistente al momento dell'erogazione del contributo economico riferito al periodo precedente. Il contributo può essere erogato solo per nuclei familiari con effettiva, irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata da gravi patologie sanitarie, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a se stessi, anche senza certificazioni rilasciate da servizi specialistici.

b) Contributo temporaneo

E' destinato a nuclei familiari non in carico al servizio sociale che si trovino in situazione di grave difficoltà economica in conseguenza di fatti straordinari e/o imprevisti tali da comprometterne gravemente l'equilibrio economico e sociale. E' erogabile per un periodo di 6 mesi e non prevede necessariamente la presa in carico del richiedente.

c) Vantaggi economici indiretti

Si configurano come riduzioni, agevolazioni tariffarie riconosciute dai seguenti servizi erogati dall'Amministrazione comunale: refezione scuola dell'obbligo.

Articolo 8 - Procedura per la richiesta e la concessione di contributo economico ordinario e comunicazione dell'esito

- 1. L'accesso al contributo economico ordinario avviene semestralmente attraverso atto del Dirigente del Settore socio educativo dietro proposta dell'Assistente Sociale.
- 2. Sulla base delle risorse annuali disponibili la Giunta Comunale approverà con apposito atto l'ammontare delle risorse da destinare ai Contributi economici ordinari in misura del 50% per ogni semestre.

Articolo 9 - Procedura per la richiesta e la concessione di contributi economici diretti e comunicazione dell'esito.

- 1. Le misure di supporto al reddito si configurano come servizi ad accesso individuale che presuppongono la presentazione di una specifica domanda da parte dell'interessato, o suo delegato.
- 2. Sulla base delle risorse annuali disponibili, l'Amministrazione Comunale pubblicherà in uno o più



momenti dell'anno, un bando finalizzato alla presentazione di domande di contributo al fine di determinare una graduatoria degli aventi diritto.

- 3. Il bando sarà pubblicizzato attraverso tutti i canali informativi dell'Ente al fine di favorire la massima divulgazione ai cittadini ed sarà pubblicato per una durata di 30 giorni.
- 4. In attuazione dell'art. 12 della legge 241/90 il Comune deve predeterminare i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione di contributi a persone fisiche. La Giunta Comunale indicherà l'ordine di priorità dei criteri che saranno inseriti nel bando al fine di realizzare una graduatoria degli aventi diritto e la quota economica posta a disposizione. Tali elementi saranno oggetto di apposita Delibera di Giunta Comunale.
- 5. Nei tempi stabiliti dal bando i cittadini potranno presentare la domanda di contributo debitamente sottoscritta e redatta su apposito modulo all'Ufficio protocollo dell'Ente. Alla domanda deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità e tutti i documenti o attestazioni richieste al fine di verificare i criteri di priorità fissati nel bando. In assenza della certificazione ISEE l'istanza di contributo è irricevibile. E' fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare l'ISEE corrente – come disciplinato dal DPCM n. 159/2013 - nonché
- delle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia attraverso la DGR. N. 3230 del 6.3.2015 laddove più favorevole.
- 6. La presentazione della documentazione eventualmente mancante e necessaria ai fini istruttori, è sollecitata tempestivamente, al richiedente dall'ufficio procedente.
- 7. Entro 30 giorni dalla scadenza prevista dal bando, l'ufficio preposto verificata la completezza delle domande e richiesta l'eventuale documentazione mancante, procede alla valutazione delle istanze e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile al fine del perfezionamento dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, si intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente.
- 8. Secondo l'ordine in graduatoria l'ufficio preposto, allo scopo di finalizzare il contributo, incontra gli aventi diritto. Nel corso del colloquio l'Assistente Sociale:
- informa il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile;
- concorda con il richiedente sull'opportunità di contattare i parenti obbligati dello stesso ricordandogli che l'azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto all'interessato - allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di vantaggio economico all'interno
- o meno del P.I.:
- -verifica le possibilità di accesso all'istituto del Baratto Sociale così come definito all'art. 6 del presente Regolamento.
- 9. Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale nonché alle verifiche catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale indicato nella domanda che sia possibile verificare attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune.
- 10. Le proposte di attribuzione di contributo, fino ad esaurimento delle risorse economiche rese disponibili da bando, vengono esaminate da una commissione composta dal Responsabile del Servizio, da 1 assistente sociale a rotazione e da una figura amministrativa del Settore socio educativo con funzioni di segreteria della commissione, una figura del Settore lavori pubblici ed una figura del Settore Ambiente. La commissione elabora una proposta complessiva di

attribuzione dei contributi economici, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, la quale viene sottoposta al Direttore competente che adotta gli atti per l'assunzione del corrispondente impeano di spesa finalizzato all'erogazione economica.

- 11. L'iter procedurale deve completarsi entro 60 giorni di calendario dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda previsti nel bando.
- 12. Gli aventi diritto in graduatoria che non potranno accedere al contributo per esaurimento delle risorse economiche messe a disposizione potranno partecipare ad un successivo bando.
- 13. Coloro che otterranno il beneficio economico non potranno partecipare a successivi bandi realizzati in corso d'anno.
- 14. I richiedenti hanno il diritto di ricevere comunicazione in merito all'istanza presentata, o in forma scritta o tramite pubblicazione degli esiti. A tutela della privacy del richiedente il numero identificativo della pratica sarà quello apposto dall'Ufficio protocollo. La suddetta comunicazione deve contenere in caso di accoglimento: l'indicazione dell'ammontare della misura economica e la durata dell'intervento; ed in caso di non accoglimento la motivazione del diniego.

Articolo 10 - Procedura per la richiesta e la concessione di vantaggi economici indiretti e comunicazione dell'esito

- 1. L'Amministrazione Comunale pubblicherà in uno o più momenti dell'anno un bando finalizzato alla presentazione di domande per la concessione di vantaggi economici indiretti.
- 2. Il bando sarà pubblicizzato attraverso tutti i canali informativi dell'Ente al fine di favorire la massima divulgazione ai cittadini e sarà pubblicato per una durata di minimo 30 giorni.
- 3. Nei tempi stabiliti dal bando i cittadini potranno presentare la domanda di contributo debitamente sottoscritta e redatta su apposito modulo all'Ufficio protocollo dell'Ente. Alla domanda deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità e tutti i documenti o attestazioni richieste al fine di verificare i criteri di priorità fissati nel bando.
- 4. Le proposte di riconoscimento del vantaggio economico indiretto, fino ad esaurimento delle risorse economiche rese disponibili da bando, vengono esaminate dal Responsabile del Servizio coadiuvato da personale amministrativo.
- 5. I richiedenti hanno il diritto di ricevere comunicazione in merito all'istanza presentata, o in forma scritta o tramite pubblicazione degli esiti. A tutela della privacy del richiedente il numero identificativo della pratica sarà quello apposto dall'Ufficio protocollo. La suddetta comunicazione deve contenere in caso di accoglimento: l'indicazione dell'ammontare della misura economica e la durata dell'intervento; ed in caso di non accoglimento la motivazione del diniego.

Articolo 11 - Valutazione della situazione economica del richiedente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente si calcola prendendo come base di riferimento il valore ISE della certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità. Sulla base di questo valore si procede alla determinazione di un valore ISE specifico – senza valenza di certificazione – ai soli fini della procedura di erogazione del contributo economico, nella modalità che segue: ISE - contributo economico (ISE-C) = ISE nucleo (1) + altre entrate (2) – spese per l'abitazione (3) e sanitarie (4).

Note:

- (1) Si prende a riferimento il valore indicato nella certificazione ISEE del nucleo in corso di validità.
 - (2) Tutte le somme percepite dal nucleo familiare annualmente, da non dichiarare nell'ISEE,

(3) Rata annuale del mutuo nel limite massimo del canone di locazione annuo detraibile ai fini del calcolo dell'ISEE e documentate spese per utenze domestiche fino ad un massimo di € 1.200,00 per ogni anno.

ma che concorrono a determinare le risorse complessive a disposizione del richiedente.

(4) Documentate spese sanitarie fino ad un massimo annuo di € 1.000,00 per ogni anno. La detrazione opera solo laddove non sia già prevista nel calcolo dell'ISEE.

Articolo – 12 Criteri di definizione della graduatoria contributi economici temporanei

- 1. I contributi economici ordinari sono erogabili in favore dei richiedenti che abbiano un ISE-C inferiore al valore del minimo vitale indicato nel precedente art. 5
- 2. I contributi economici sono erogati sulla base del budget complessivo disponibile nel bilancio comunale
- 3. In ragione della limitatezza del budget disponibile ed in previsione della possibilità che le richieste di contributo siano presentate in numero superiore rispetto alle disponibilità finanziarie, sono introdotti dei criteri prioritari cui attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo economico temporaneo.

Accertati i requisiti di accesso, la graduatoria sarà formulata dando priorità ai seguenti elementi:

- nuclei che accedono alla richiesta di contributo per la prima volta e che non hanno ancora beneficiato di altre tipologie di sostegno economico diretto o indiretto a cura dell'Amministrazione comunale e/o da enti diversi nell'anno precedente la richiesta.
- nuclei senza reddito, ma i cui componenti siano prossimi alla percezione della pensione (tre anni);
- nuclei con situazione di effettiva e irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata da gravi patologie sanitarie certificate;
- nuclei con temporanea e documentabile problematica sanitaria che ne pregiudichi l'autonomia reddituale;
- nuclei monogenitoriali senza una rete familiare;
- in presenza nel nucleo di minori, minori disabili o persone con situazione di grave non autosufficienza.
- nuclei residenti sul territorio comunale da almeno cinque anni consecutivi;
- ISEE decrescente.

La determinazione della graduatoria avverrà incrociando gli elementi sopra indicati, anche grazie all'ausilio di un apposito software.

Articolo – 13 Criteri di definizione della graduatoria per l'accesso ai contributi economici indiretti.

In ragione della limitatezza del budget disponibile ed in previsione della possibilità che le richieste di contributo siano presentate in numero superiore rispetto alle disponibilità finanziarie, sono introdotti dei criteri prioritari cui attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo economico indiretto, di seguito riportati:

- numerosità del nucleo;
- ISEE decrescente.

Articolo 14 – Determinazione dell'entità del contributo e soglie massime erogabili

- 1. Il contributo economico è quantificato da un minimo di 100 euro ad un massimo di 300 euro e verrà riconosciuto per un periodo non superiore ai 6 mesi consecutivi.
- 2. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, approverà annualmente, sulla base delle risorse di bilancio disponibili, lo stanziamento complessivo di risorse da destinare alla concessione

di contributi economici.

Essa potrà, inoltre, rideterminare annualmente l'entità minima e massima del contributo anche prevedendo incrementi e meccanismi incentivanti a fronte di comportamenti particolarmente pro-attivi da parte dei beneficiari.

- 3. Per la determinazione dell'entità del contributo si terrà conto della condizione socio economica in cui si trova il richiedente ed in particolare dei seguenti fattori:
- numerosità del nucleo familiare;
- eventuali tipologie di sostegno economico diretto o indiretto percepite ovvero dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;
- dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
- spese mediche e farmaceutiche sostenute e certificate;
- situazione debitorie;
- costi sostenuti per l'abitazione non coperti da altro contributo;
- ISEE decrescente.

Tale quantificazione avverrà incrociando gli elementi sopra indicati, anche grazie all'ausilio di un apposito software.

3. Il contributo economico temporaneo, per la casistica indicata al precedente art. 12, può essere erogato per un importo massimo determinato nelle stesse modalità e soglie del contributo ordinario. Può essere erogato anche in un'unica soluzione, sempre nel rispetto della soglia massima di cui al comma 1) del presente articolo, rapportata al periodo complessivo di concessione.

Articolo 15 - Esclusioni

- 1. Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici disciplinati dal presente regolamento i richiedenti:
- proprietari o titolari di diritti reali di godimento su beni immobili con valore ai fini IMU pari o superiore a € 70.000,00, oltre all'abitazione principale, per una quota pari o superiore al 25%;
- possessori di un patrimonio mobiliare superiore alla franchigia prevista per il calcolo dell'ISEE;
- che non abbiano comportamenti attivi nella ricerca del lavoro e/o che abbiano rifiutato o abbandonato percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo. Tali situazioni vengono valutate con particolare attenzione alle condizioni sociali e sanitarie del richiedente;
- che siano beneficiari di ammortizzatori sociali sia in costanza di rapporto di lavoro, sia in situazione di disoccupazione, o nell'ambito degli strumenti di gestione degli esuberi strutturali;
- che percepiscano l'assegno di maternità o nucleo familiare erogato dall'INPS;
- che siano già percettori di altre adeguate forme di sostegno al reddito erogate da enti pubblici e/o privati.
- che abbiano avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona (atti persecutori decreto legge 23 febbraio 2009, n. 38 e delitti descritti negli articoli 570 e 572 609 bis e 609 quater del Codice Penale).

Articolo 16 - Modalità di erogazione dei contributi e vantaggi economici

1. I contributi economici previsti dal presente regolamento possono essere erogati ad un solo componente per nucleo familiare attraverso la consegna di buoni spesa, voucher o titoli sociali sia in forma cartacea che elettronica, mediante strumenti di pagamento informatizzati a rimborso, o in una combinazione delle forme indicate in precedenza. L'erogazione di denaro contante, verrà scelta come ultima modalità di intervento solo laddove sia considerata infungibile tra le finalità previste nel P.I. del richiedente.

Art. 17 – Motivazioni di sospensione del contributo

- 1. Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo e/o del vantaggio economico vengano accertati, con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito non dichiarati e non verificati nella fase istruttoria, l'erogazione del contributo economico sarà immediatamente interrotta per una nuova verifica e valutazione della situazione economica del richiedente, nelle modalità previste dal presente regolamento. Al termine del nuovo procedimento di verifica potrà determinarsi una della seguenti situazioni:
- modifica della somma complessiva di contributo da erogare;
- interruzione definitiva dell'erogazione del contributo/vantaggio senza rivalsa sulle somme precedentemente erogate al richiedente;
- interruzione definitiva dell'erogazione del contributo/vantaggio con rivalsa e recupero delle somme precedentemente erogate al richiedente.
- In ogni caso il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al contributo.
- 2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione del contributo nel caso in cui il beneficiario:
- non abbia comportamenti attivi nella ricerca del lavoro e/o rifiuti proposte di inserimento/reinserimento lavorativo;
- rifiuti o interrompa percorsi formativi e professionalizzanti, attività propedeutiche all'inserimento lavorativo quali:
- a) valutazione/certificazione delle competenze e/o percorsi di integrazione sociale (esempio: corsi di lingua italiana);
- b) abbia trovato un'adeguata collocazione lavorativa;
- c) rifiuti di aderire alla realizzazione di azioni di cittadinanza attiva, Baratto sociale, in favore della comunità del territorio, anche nell'ambito di specifiche sperimentazioni attivate dall'ente locale o che interrompa il percorso avviato.
- il beneficiario del contributo ove sia stato accertato lo svolgimento contemporaneo di attività di lavoro irregolare perderà il diritto al beneficio per sempre e sarà tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
- 3. L'erogazione sarà interrotta anche nel caso in cui il richiedente non abbia rispettato obblighi e obiettivi contenuti nel P.I. precedentemente concordato, o incorra nelle responsabilità penali di cui al successivo articolo.

Articolo 18 - Controlli

1. Il Comune, già a partire dalla fase istruttoria per l'erogazione dei contributi economici, opererà



tutte le necessarie verifiche sulla situazione sociale, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, mediante l'accesso alle banche dati disponibili, o mediante acquisizione diretta di informazioni e/o documenti presso altri uffici o altri soggetti pubblici. Potrà altresì espletare tutti i controlli ritenuti opportuni e disciplinati dalla vigente normativa.

2. Il richiedente dovrà essere informato delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, al fine di conseguire i benefici economici previsti dal presente regolamento.

Articolo 19 - Pubblicità elenchi dei beneficiari

1. Il Comune renderà pubblici gli elenchi dei beneficiari dei contributi e vantaggi economici, nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente normativa anche in materia di privacy.

Articolo 20 – Accesso ai documenti amministrativi.

Per quanto concerne l'accesso ai documenti amministrativi e il trattamento dei dati, anche sensibili, necessari per gli interventi qui disciplinati, si fa integrale rinvio alla normativa vigente in materia di privacy.

Articolo 21 - Decorrenza e rinvii normativi

- 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione, come previsto dell'art. 8, comma 3 dello Statuto comunale.
- 2. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti o provvedimenti comunali incompatibili con le norme definite dal presente regolamento.
- 3. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le norme vigenti in materia.